

# CAMERA PENALE DI TARANTO

Avv. Pasquale Caroli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Direttivo della Camera Penale di Taranto

## **premess**

che, in occasione della conversione in legge del D.L. c.d. Cura Italia, sono stati introdotti i commi 12 *bis*, *ter*, *quater* e *quinq*ues, che introducono, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, norme con le quali si consente la celebrazione in via ordinaria del processo c.d. "da remoto", da celebrarsi attraverso l'uso di piattaforme commerciali gestite da società provate (Teams e Skype for Business), finanche per le udienze ove è previsto lo svolgimento dell'esame dei testimoni e delle discussioni;

## **rilevato**

che la suddetta normativa è in evidente contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art.111 della Costituzione, con particolare riferimento a quelli di oralità e immediatezza, che possono essere adeguatamente realizzati e pienamente tutelati solo attraverso la celebrazione fisica del processo e che saranno irrimediabilmente sacrificati e mortificati dalla sua inspiegabile smaterializzazione; che permangono inalterati i dubbi in merito alle criticità evidenziate dall'Unione delle Camere Penali con la nota inviata al Garante della Privacy, derivanti dall'utilizzo di piattaforme commerciali gestite da società aventi sede legale negli Stati Uniti e, pertanto, soggette alla legislazione di tale Stato, rilievi da quest'ultimo condivisi e rappresentati al Ministro della Giustizia; che una parte autorevole della magistratura associata auspica la stabilizzazione del modello di processo "da remoto" anche per la fase successiva all'emergenza sanitaria

## **preso atto**

che la Giunta dell'Unione delle Camere Penali, con delibera del 24 aprile 2020, ha proclamato lo stato di agitazione dei penalisti italiani

## **aderisce**

allo stato di agitazione proclamato dall'Unione delle Camere penali Italiane, le cui motivazioni condivide appieno e

## **preannuncia**

che, se non dovesse essere adottato un provvedimento che modifichi le norme di cui ai commi 12 *bis*, *ter*, *quater* e *quinq*ues dell'art. 83 del D.L. 18/2020, così come convertito in legge in data 24 aprile 2020, quantomeno nella parte relativa alle udienze in cui è previsto lo svolgimento dell'esame dei testimoni e delle discussioni, valuterà il ricorso a tutti gli strumenti di protesta consentiti, al fine di evitare il perpetrarsi delle gravissime violazioni ai principi fondamentali del giusto processo determinate dall'approvazione della censurata normativa.

Taranto, 29 aprile 2020

Il Presidente  
Avv. Egidio Albanese  
